

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno Lunedì 16 **del mese di** Novembre
dell' anno 2009 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Muzzarelli Maria Giuseppina	Vicepresidente
2) Bissoni Giovanni	Assessore
3) Bruschini Marioluigi	Assessore
4) Campagnoli Armando	Assessore
5) Dapporto Anna Maria	Assessore
6) Muzzarelli Gian Carlo	Assessore
7) Pasi Guido	Assessore
8) Peri Alfredo	Assessore
9) Ronchi Alberto	Assessore
10) Sedioli Giovanni	Assessore
11) Zanichelli Lino	Assessore

Presiede la Vicepresidente Muzzarelli Maria Giuseppina
attesa l'assenza del Presidente

Funge da Segretario l'Assessore Zanichelli Lino

Oggetto: ASPETTI PROCEDURALI RELATIVI ALLA DISCIPLINA DELLA SOSTITUZIONE IN RIFERIMENTO A POSIZIONI DIRIGENZIALI VACANTI E IN RIFERIMENTO AD ASSENZA DEL TITOLARE. ESERCIZIO DEL POTERE SOSTITUTIVO IN MERITO ALL'ESPRESSIONE DEI PARERI.

Cod.documento GPG/2009/1877

Num. Reg. Proposta: GPG/2009/1877

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:

- la L.R. 43/2001 prevede all'art.46 che:
 1. In caso di assenza o impedimento di un direttore generale, la Giunta individua un altro direttore incaricato di sostituirlo. Nel caso di assenza o impedimento per un periodo inferiore a un mese, e comunque limitatamente ad attività di ordinaria amministrazione, è lo stesso direttore generale che individua il proprio sostituto
 2. In caso di assenza o impedimento di altro dirigente, l'incarico di sostituzione è conferito dal direttore generale di settore
 3. In caso di vacanza degli incarichi di cui ai punti 1 e 2 si provvede alla sostituzione provvisoria con le stesse modalità ivi indicate, in attesa del conferimento dell'incarico;
- la medesima legge prevede:
 - all'art. 37 comma 4 che i dirigenti esprimano parere preventivo di regolarità amministrativa e contabile sulle proposte di atti degli organi politici, e che la Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio con apposita direttiva individuino congiuntamente modalità e competenze per l'espressione dei pareri;
 - all'art. 56 comma 1 che la Regione individui e disciplini le forme di controllo di regolarità amministrativa e contabile nonché le strutture preposte all'esercizio di tali funzioni;
 - all'art. 42 comma 2 che in caso di inerzia o ritardo la Giunta può attribuire ad altro direttore

generale, con apposita procedura, il compito di adottare gli atti;

- all'art. 40 comma 1 lettera h) che il direttore generale controlli l'attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
- gli "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali" approvati con Delibera 2416/2008 hanno precisato:
 - al punto 56, che nel caso di assenze o impedimenti per un periodo inferiore a un mese, per attività di ordinaria amministrazione, il Direttore generale individui, con apposita nota, il proprio sostituto il quale può essere anche un dirigente responsabile di servizio assegnato alla Direzione;
 - al punto 59, che la direzione di una struttura temporaneamente priva di titolare venga di norma assicurata mediante la sostituzione da parte del Direttore generale in cui è allocata la struttura, che può altresì conferire un incarico di sostituzione a diverso dirigente regionale;
 - al punto 55, la procedura che un Direttore generale deve seguire, in caso di inerzia di un dirigente assegnato alla direzione, per l'esercizio del potere sostitutivo in materia di adozione degli atti;
 - ai punti 25, 26 e 27 la procedura che la Giunta deve seguire, in caso di inerzia o ritardo da parte di un Direttore generale o di sua grave inosservanza delle direttive generali, per attribuire ad altro Direttore generale la competenza all'adozione degli atti;
 - nella Sezione 4, punti da 66 a 95, le modalità di espressione dei pareri di regolarità amministrativa e contabile nonché le strutture preposte all'esercizio di tali funzioni;
- la Delibera 1764/2008 ridefinisce il sistema descrittivo delle posizioni dirigenziali, anche ai fini della graduazione delle retribuzione di posizione;

- la Delibera 875/2009 ha autorizzato la sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l'area della Dirigenza, che prevede l'istituzione di una retribuzione di posizione differenziata, rimandando a successivo atto la definizione dei criteri per l'individuazione delle posizioni cui tale retribuzione si applica;
- la Delibera 1081/2009 ha definito tali criteri e la relativa procedura applicativa, individuando altresì le posizioni cui la retribuzione si applica;
- la Delibera 200/2009 definisce i criteri per la mobilità interna del personale dirigenziale, in applicazione dell'art.14 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del 25 giugno 2007;
- la Delibera 2479/2008 ha completato la definizione del sistema descrittivo delle posizioni dirigenziali di cui alla citata delibera 1764/2008, attraverso l'identificazione delle aree settoriali omogenee e l'inserimento in esse delle posizioni in essere, e ha definito il Piano delle procedure selettive per l'accesso alla qualifica dirigenziale, attraverso la definizione delle aree settoriali omogenee per cui saranno svolte procedure selettive interne e pubbliche;

Considerato che:

- le azioni svolte negli anni trascorsi in materia di risorse umane, e segnatamente delle risorse dirigenziali, si sono svolte secondo due direttrici, una finalizzata allo snellimento della struttura, attraverso la graduale riduzione delle posizioni istituite, e una finalizzata al rinnovo del quadro dirigente, attraverso forme di incentivo alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;
- le due azioni, che si sono svolte in un contesto di rigorose ma instabili regole nazionali sull'assunzione di personale, hanno subito dei disallineamenti temporali, che hanno ritardato il processo di ricambio del quadro dirigenziale rispetto a quello di ridefinizione della struttura;
- come risultato di questa dinamica, si verifica la vacanza di un numero significativo di posizioni dirigenziali;

- tali posizioni, essendo risultate strategiche a seguito delle successive fasi riorganizzative, richiedono di norma un temporaneo affidamento di responsabilità a dirigenti già incaricati di altra struttura o posizione;
- l'esercizio delle funzioni relative alle strutture scoperte da parte del dirigente sovraordinato, ove la vacanza riguardi una posizione di struttura, rischia di caricare i Direttori generali, i cui compiti sono di natura prettamente strategica, di eccessive attività operative e gestionali, con una complessiva riduzione dell'efficacia dell'azione;
- la sostituzione in caso di vacanza, proprio per la sua caratteristica di temporaneità, non può configurarsi come un incarico stabile, e non modifica quindi la situazione di vacanza della posizione stessa, ma tuttavia comporta, per il dirigente chiamato a tali compiti, un oggettivo carico aggiuntivo di responsabilità;
- è necessario che l'affidamento provvisorio, legato alla necessità di assicurare l'esercizio dei compiti connessi alla struttura vacante e in generale di breve durata, possa essere effettuato con procedure snelle;
- è necessario salvaguardare l'azione regionale dal rischio di rallentamenti dovuti a inerzia o ritardi, in ogni fase dell'azione amministrativa;

Valutato pertanto:

- a) di precisare alcuni aspetti relativi alle procedure di conferimento degli incarichi di sostituzione di strutture vacanti, anche in relazione agli aspetti retributivi, in attesa di poter procedere, esperiti i necessari confronti sindacali, a una ridefinizione organica della materia;
- b) di meglio specificare alcuni aspetti relativi all'individuazione dei sostituti in caso di temporanea assenza del titolare dell'incarico;
- c) di meglio specificare le modalità di esercizio dei poteri di sostituzione in caso di inerzia, ritardo o inosservanza delle direttive;

Ritenuto nello specifico:

- per quanto riguarda il punto a), di prevedere quanto segue:

a.1) l'incarico di sostituzione relativo a una posizione vacante non comporta di per sé una retribuzione fissa e continuativa aggiuntiva, ma potrà essere tenuto in considerazione ai fini della definizione della retribuzione di risultato, nell'ambito degli importi definiti dalla normativa e dalla contrattazione collettiva anche decentrata;

a.2) la Direzione generale competente in materia di personale integrerà a tal fine la disciplina per la valutazione dei dirigenti di cui alla determina dirigenziale n.13383/2007;

a.3) nel caso in cui a un dirigente sia conferito un incarico di sostituzione relativo a una posizione al cui incarico sia associata una retribuzione di posizione maggiore di quella associata all'incarico principale e originario, al dirigente è assegnata la maggiore tra le due retribuzioni di posizione, così come risultante dagli atti di graduazione adottati precedentemente al conferimento dell'incarico, restando esclusa ogni successiva modifica della graduazione fino a conferimento dell'incarico in via ordinaria;

a.4) quanto detto al punto a.3) non si applica ai dirigenti assunti con contratto a tempo determinato, la cui retribuzione sia indicata nel contratto individuale di lavoro;

- per quanto riguarda il punto b), di prevedere quanto segue:

b.1) l'incarico di sostituzione in caso di assenza e impedimento del titolare per periodi inferiori a un mese è conferito con lettera del Direttore generale, inviata per conoscenza alle Direzioni generali centrali competenti in materia di personale e organizzazione e in materia di risorse finanziarie;

b.2) la lettera può definire una singola sostituzione o prevederla in via generale in caso di assenza del titolare; essa può anche definire, in riferimento

all'assenza di un dirigente, una lista ordinata per priorità di possibili sostituti, così da assicurare quanto più possibile l'individuazione di chi è abilitato a svolgere i compiti e le attività relative a una determinata struttura o posizione dirigenziale;

- b.3) l'individuazione del sostituto deve essere esplicita, e non si applicano criteri di transitività della sostituzione;
- b.4) la nota deve precisare se la sostituzione si attiva sempre o solo in riferimento ad assenze di durata superiore a una specificata durata minima;
- b.5) nel caso di individuazione, da parte di un Direttore generale, del proprio sostituto, esso può anche essere un responsabile di Servizio assegnato alla Direzione o un dirigente professional direttamente dipendente dal Direttore generale stesso, in coerenza con quanto previsto per la delegabilità dell'espressione di pareri;
- b.6) per assenze superiori a un mese di un Direttore generale o di un Direttore di Agenzia la Giunta individua con propria Delibera il Direttore generale incaricato di sostituirlo;
- b.7) per assenze superiori a un mese di un dirigente responsabile di altra struttura o posizione l'incarico è conferito con determinazione del Direttore generale;

- per quanto riguarda il punto c), di prevedere quanto segue:

- c.1) l'attività di amministrazione e gestione esercitata dalla dirigenza include l'espressione dei pareri di regolarità amministrativa e contabile e delle altre forme di riscontro preventivo previste dalla direttiva della Giunta regionale;
- c.2) l'espressione di tali pareri costituisce, nell'attuale assetto organizzativo, attività necessaria e presupposta per l'adozione degli atti amministrativi stessi, siano essi atti di competenza dirigenziale che degli organi politici;

- c.3) la procedura di sostituzione prevista in caso di inerzia, ritardo o grave inosservanza delle direttive generali, prevista nel dettaglio dalla Delibera 2416/2009, deve quindi intendersi applicabile non solo all'adozione degli atti di competenza, ma anche all'espressione dei pareri preventivi di competenza, o delle altre forme di riscontro preventivo previste dagli atti di organizzazione;

Dato atto che del contenuto del presente provvedimento è stata data informazione al Comitato di Direzione, nella seduta del 12/10/2009;

Dato atto che sono state rispettate le vigenti norme in materia di relazioni sindacali, con deposito effettuato in data 30/10/2009;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore a "Programmazione e sviluppo territoriale. Cooperazione col sistema delle Autonomie. Organizzazione.", Gian Carlo Muzzarelli;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di disciplinare gli incarichi di sostituzione provvisoria (detti INTERIM) relativamente a incarichi vacanti di struttura o posizione dirigenziale, di cui al comma 3 dell'art.46 della L.R. 43/2001, secondo quanto definito nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disciplinare l'individuazione dei sostituti per assenza o impedimento del titolare, di cui ai commi 1 e 2 dell'art.46 della L.R. 43/2001, secondo quanto definito nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di precisare che all'esercizio della funzione di espressione dei pareri di regolarità amministrativa e contabile, nonché di espressione del visto preventivo sugli equilibri economico-finanziari, si applica, in caso di inerzia, ritardo o grave inosservanza delle direttive generali della Giunta, quanto previsto negli

"Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali" approvati con Delibera 2416/2008, e in particolare nei punti da 25 a 27 per i pareri e le altre forme di riscontro di competenza dei Direttori generali, e nel punto 55 per i pareri e le altre forme di riscontro di competenza dei restanti dirigenti;

4. di precisare che nel caso in cui, per modifica organizzativa, si proceda all'accorpamento di Servizi regionali, l'incarico di responsabilità dei Servizi così modificati può essere confermato, senza soluzione di continuità, in capo a dirigenti già incaricati di uno dei Servizi coinvolti;
5. di dare atto che quanto indicato nell'Allegato B integra il punto 56 degli "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali" adottati con Delibera 2416/2008;
6. di precisare che in sede di prima applicazione la data a partire dalla quale viene riconosciuta la maggiore tra le due retribuzioni di posizione non può essere anteriore alla data di adozione del presente atto;
7. di precisare che in sede di prima applicazione i Direttori generali, entro il 1/12/2009, provvedano a definire, con gli strumenti previsti dal citato Allegato B, almeno le sostituzioni valide nel periodo 15/12/2009 - 15/01/2010.

Disciplina degli incarichi di sostituzione provvisoria di struttura vacante - art. 46 comma 3 della L.R. 43/2001

1 - Criteri generali

- 1) l'incarico di sostituzione relativo a una posizione vacante non comporta di per sé una retribuzione fissa e continuativa aggiuntiva, ma potrà essere tenuto in considerazione ai fini della definizione della retribuzione di risultato, nell'ambito degli importi definiti dalla normativa e dalla contrattazione collettiva anche decentrata;
- 2) la Direzione generale competente in materia di personale integrerà a tal fine la disciplina per la valutazione dei dirigenti di cui alla determina dirigenziale n.13383/2007;
- 3) nel caso in cui a un dirigente sia conferito un incarico di sostituzione relativo a una posizione al cui incarico sia associata una retribuzione di posizione maggiore di quella associata all'incarico principale e originario, al dirigente è assegnata la maggiore tra le due retribuzioni di posizione, così come risultante dagli atti di graduazione adottati precedentemente al conferimento dell'incarico, restando esclusa ogni successiva modifica della graduazione fino a conferimento dell'incarico in via ordinaria;
- 4) quanto detto al punto 3) non si applica ai dirigenti assunti con contratto a tempo determinato, la cui retribuzione sia indicata nel contratto individuale di lavoro;

Disciplina dell'individuazione dei sostituti in caso di assenza di durata minore di un mese, per le funzioni di normale amministrazione - art. 46 comma 1 e 2 della L.R. 43/2001

1 - Criteri generali

- 1) l'incarico di sostituzione in caso di assenza e impedimento del titolare per periodi inferiori a un mese è conferito con lettera del Direttore generale, inviata per conoscenza alle Direzioni generali centrali competenti in materia di personale e organizzazione e in materia di risorse finanziarie;
- 2) la lettera può definire una singola sostituzione o prevederla in via generale in caso di assenza del titolare; essa può anche definire, in riferimento all'assenza di un dirigente, una lista ordinata per priorità di possibili sostituti, così da assicurare quanto più possibile l'individuazione di chi è abilitato a svolgere i compiti e le attività relative a una determinata struttura o posizione dirigenziale;
- 3) l'individuazione del sostituto deve essere esplicita, e non si applicano criteri di transitività della sostituzione;
- 4) la nota deve precisare se la sostituzione si attiva sempre o solo in riferimento ad assenze di durata superiore a una specificata durata minima;
- 5) nel caso di individuazione, da parte di un Direttore generale, del proprio sostituto, esso può anche essere un responsabile di Servizio assegnato alla Direzione o un dirigente professional direttamente dipendente dal Direttore generale stesso, in coerenza con quanto previsto per la delegabilità dell'espressione di pareri;
- 6) per assenze superiori a un mese di un Direttore generale la Giunta individua con propria Delibera il Direttore generale incaricato di sostituirlo; tale previsione si applica anche ai Direttori di Agenzia ove non diversamente stabilito dal regolamento di organizzazione dell'Agenzia stessa;

- 7) per assenze superiori a un mese di un dirigente responsabile di altra struttura o posizione l'incarico è conferito con determinazione del Direttore generale;

2 - Modifica espressa degli Indirizzi approvati con Delibera 2416/2009

Il punto 56 degli Indirizzi approvati con Delibera 2416/2009 è così sostituito:

56. La sostituzione del Direttore generale in caso di assenza o impedimento è disciplinata dal comma 1 dell'art. 46 della "legge regionale". Nel caso previsto dalla seconda parte di tale comma (assenze o impedimenti per un periodo inferiore a un mese per attività di ordinaria amministrazione), il Direttore generale individua, con apposita nota, il proprio sostituto il quale può essere anche un dirigente responsabile di Servizio assegnato alla Direzione o un dirigente professional direttamente dipendente dalla Direzione.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Lorenzo Broccoli, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CENTRALE ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2009/1877

data 28/10/2009

IN FEDE

Lorenzo Broccoli

omissis

L'assessore Segretario: Zanichelli Lino

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'